COMUNE DI FIORANO MODENESE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 79 del 9.7.1993
Modificato con delibera consiglio comunale n. 60 del 25.6.1997
Modificato con delibera consiglio comunale n. 68 del 31.10.2000
Modificato con delibera consiglio comunale n. 16 del 28.2.2008

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comune di Fiorano Modenese

1. Il Comune di Fiorano Modenese è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.

2. E' dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Con lo statuto determina le finalità della propria azione e definisce le funzioni che intende esercitare per il benessere e lo sviluppo della comunità locale fioranese.

3. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

4. Esercita le funzioni, proprie, attribuite e delegate, mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Sassuolo, Maranello, Formigine e Serramazzoni.

2. Gli organi comunali esercitano di norma, salvo esigenze particolari, le funzioni nelle sedi del Comune.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del consiglio comunale.

4. Apposito regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3

La comunità locale fioranese

1. La comunità locale fioranese è costituita dall'insieme dei cittadini e dei loro molteplici e complessi valori culturali, spirituali e religiosi, sociali ed economici, e, come tale, è portatrice di un proprio patrimonio di storia e di tradizioni in cui la comunità stessa si riconosce.

2. Ad essa appartengono tutti i cittadini, che, in forma singola o associata, in essa vivono e si riconoscono o che ad essa si rapportano in modo continuativo, nonché tutti coloro che da essa ed in essa vengono accolti.

3. Nel rispetto della libertà e dei valori di ogni singolo cittadino, il Comune di Fiorano Modenese contribuisce alla costruzione di un forte senso di appartenenza alla comunità locale.

4. La comunità locale è titolare del potere di autonomia locale.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune di Fiorano Modenese rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità fioranese, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche e amministrative della comunità. Promuove e garantisce, altresì, l'azione di quanti, in forma singola e associata, concorrono assieme al Comune allo sviluppo della comunità locale e al consolidamento dei valori fondamentali del vivere sociale.

2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli che ne limitano la realizzazione.

3. Ispirandosi al valore della centralità dell'uomo e della vita, opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, in quanto singoli, associati, enti o personalità giuridiche, all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese. A tal fine il Comune valorizza la famiglia, le libere forme associative e gli organismi di volontariato, promuove gli organismi di partecipazione e promuove e cura gli interessi diffusi.

4. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal parlamento Italiano il 30.12.1989, promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà, con enti locali di altri Paesi anche al fine di cooperare allo sviluppo dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

5. Nell'ambito delle proprie potestà e delle proprie funzioni, si impegna a creare condizioni di pari opportunità fra i cittadini, senza distinzioni di sesso, razza,

provenienza geografica, credo politico, lingua e religione, promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire il pieno godimento dei diritti di cittadinanza sociale.

6. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza dell'azione amministrativa, della più diffusa informazione, dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi; della semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi e della partecipazione dei cittadini alla loro definizione.

7. Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la comunità locale.

8. Il Comune esercita le proprie funzioni con forme di gestione differenziata in relazione alla natura dell'attività e dei servizi prestati. Le forme di gestione sono scelte in relazione alla loro idoneità al perseguimento delle finalità e degli obiettivi posti.

9. Principio fondamentale dell'amministrazione è favorire e sostenere i soggetti sociali che operano nel territorio per fini di pubblica utilità, nonché soddisfare le provate e primarie esigenze dei cittadini.

Art. 5

Promozione delle attività educative e formative

1. Il Comune di Fiorano Modenese riconosce e valorizza il ruolo e l'azione di tutte le libere forme associative educative e formative operanti nel suo territorio; ne favorisce lo sviluppo, nelle forme e nei modi opportuni, in quanto il loro operare è rivolto alla crescita civile, sociale e culturale della comunità locale.

2. Riconosce nelle istituzioni scolastiche e nei loro organi un momento privilegiato nel processo educativo e formativo.

3. Riconosce, inoltre, l'importanza della educazione permanente e ne favorisce la concreta attuazione creando e organizzando opportunità educative, formative e culturali.

4. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

Art. 6

Tutela della salute e della qualità della vita.

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute e alla qualità della vita, privilegiando le iniziative volte alla prevenzione. Attua strumenti idonei per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente di vita e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, agli immigrati anche favorendo e sostenendo le associazioni di volontariato.

3. Predispone e attua idonei strumenti ed iniziative per combattere le tossicodipendenze e l'alcoolismo, ed i comportamenti socialmente devianti.

Art. 7

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, delle acque, del suolo ed acustico.

2. Tutela il patrimonio naturale, paesaggistico, religioso, culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico, garantendone la salvaguardia e la conservazione, e, per quanto possibile, il godimento da parte della comunità locale e di tutti coloro che ne intendano usufruire.

Art. 8

Promozione del patrimonio culturale, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni della comunità locale nonché dei gruppi di cittadini immigrati.

2. Favorisce, a tal fine, i collegamenti con comunità di emigrati residenti all'estero e di immigrati nel territorio comunale.

3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi, associazioni ed ai singoli cittadini.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni e singoli cittadini alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 9

Assetto e uso del territorio

1. Il Comune promuove ed attua, nel quadro di uno sviluppo controllato, programmato e compatibile con l'ambiente e con la qualità della vita, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti territoriali, un organico assetto del territorio, degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli spazi pubblici e degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali.

2. Garantisce la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, ai procedimenti di pianificazione e di programmazione territoriale.

3. Favorisce la valorizzazione, la conservazione ed il recupero del centro storico, dei nuclei abitativi storici e dei beni architettonici e artistici come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale della comunità locale.

4. Promuove l'attiva partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio.

5. Promuove e realizza, per quanto di propria competenza, i piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, al fine di garantire e assicurare il diritto all'abitazione.

6. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dal documento programmatico e dalla programmazione pluriennale.

7. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e ricreative. Favorisce inoltre le modalità di mobilità meno incidenti sull'equilibrio paesaggistico ed ambientale.

8. Garantisce la completa accessibilità alle strutture ed agli uffici di sua proprietà e la maggior mobilità possibile su tutto il territorio comunale a tutti i cittadini e favorisce l'eliminazione di ogni tipo di ostacolo fisico che impedisca la mobilità e l'accesso alle strutture e agli uffici pubblici ai disabili.

9. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 10

Sviluppo economico

1. Il Comune, nell'ambito della propria programmazione e in modo coordinato con la programmazione regionale e provinciale, indica le linee dello sviluppo economico del proprio territorio, sostenendo lo sviluppo delle attività produttive nel quadro di una attenta e mirata politica di riequilibrio e recupero ambientale e di difesa dell'occupazione. A tal fine il Comune incentiva l'utilizzo di tecnologie produttive e depurative rivolte al raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico, uso razionale delle risorse idriche, riduzione della produzione di rifiuti e loro corretto riutilizzo e smaltimento.

2. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore.

3. Stimola la crescita del terziario avanzato, ritenendolo supporto indispensabile per uno sviluppo omogeneo dell'economia del comune.

4. Favorisce lo sviluppo dell'artigianato produttivo e di servizio; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività nel quadro di un corretto uso del territorio e di una sempre minore incidenza sull'ambiente.

5. Sviluppa le attività turistiche e di promozione legate alla valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, storico, paesaggistico ed ambientale del territorio comunale.

6. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni e delle confederazioni sindacali, e delle forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

7. Tutela e garantisce i diritti dei consumatori, e, per quanto concerne i servizi pubblici, i diritti degli utenti.

Art. 11

Fiorano comune per la pace e per la difesa della vita

1. Il Comune di Fiorano Modenese ripudia la guerra ed ogni altra forma di violenza come strumento per la soluzione delle controversie fra i popoli e delle emergenze sociali.

2. Considera la pace e la vita beni supremi dell'uomo e si adopera per diffondere fra i cittadini una coscienza improntata al rispetto degli altri.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

La partecipazione

Art. 12

La partecipazione democratica

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte, alla programmazione e alle attività, secondo le norme stabilite nello statuto e nei regolamenti di attuazione.

2. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione alla vita pubblica locale anche dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, promuove una specifica consulta.

3. L'attività del Comune è retta da criteri di massima pubblicità, trasparenza, efficacia e semplificazione dei procedimenti e degli atti.

Art. 13

L'ufficio diritti del cittadino

1. L'ufficio diritti del cittadino coordina gli istituti alla partecipazione popolare e garantisce l'informazione e i diritti essenziali dei cittadini.

Art. 14

Il difensore civico

1. Il difensore civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale.

2. La nomina del difensore civico, all'interno di una rosa di almeno tre candidati proposta dal forum delle associazioni entro 3 mesi dall'insediamento del nuovo consiglio, è effettuata a scrutinio segreto dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni da tenersi nel corso della stessa seduta, successivamente, in altra seduta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Qualora il forum non fornisca i nominativi entro il termine di cui al comma precedente il consiglio procede autonomamente.

4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di obiettività, imparzialità, probità e competenza giuridico - amministrativa.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) il titolare di carica elettiva presso il Comune, la Provincia, la Regione, lo Stato ed enti pubblici di secondo grado;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

6. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata con la stessa maggioranza dei consiglieri con cui, a suo tempo, è avvenuta la nomina per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

7. Il difensore civico resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Lo stesso può essere rieletto una sola volta.

8. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

9. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

10. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

11. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

12. Acquisite tutte le informazioni utili, fornisce per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto in forma scritta l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti, a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

13. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

14. Tutti i responsabili di servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

15. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

16. La relazione, presentata anche al forum delle associazioni, viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

17. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore, può in qualsiasi momento farne relazione al consiglio.

18. Al difensore civico viene corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale all’atto della nomina.

19. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con altri enti locali territoriali per l'istituzione e la nomina del difensore civico.

Art. 15

Diritto di accesso e di informazione

1. Il Comune garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sugli atti, provvedimenti, procedure e progetti, nelle modalità stabilite da apposito regolamento e in ogni caso utilizzando i mezzi di comunicazione più idonei alla diffusione di tale informazione.

2. Il giornalino comunale deve informare prevalentemente sui servizi comunali e i servizi che interessano i cittadini in generale, sui principali atti deliberativi e sulle iniziative e le attività del consiglio, della giunta e del sindaco. Il forum delle associazioni svolge la propria attività di informazione con idoneo spazio all’interno dell’organo di informazione comunale o con proprio specifico strumento informativo. Le modalità di gestione del giornalino comunale sono disciplinate da apposito regolamento.

3. Il Comune deve portare a conoscenza della cittadinanza le deliberazioni del consiglio comunale, della giunta comunale, delle commissioni consiliari, delle consulte, del forum, delle assemblee pubbliche, nonché le petizioni, le raccolte di firme presso gli uffici comunali per proposte di legge nazionali e regionali e referendum.

4. Tutti gli atti della amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del sindaco, che vieti l'esibizione in quanto ciò possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

5. Il Comune garantisce e facilita l'accesso agli atti e alle informazioni in suo possesso o in possesso di gestori di pubblici servizi per proprio conto.

6. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta di esame o di estrazione copia. Il responsabile del servizio rilascia apposita ricevuta al cittadino nella quale si predetermina il tempo di consegna e l'importo di eventuali costi.

7. Il diritto al rilascio della copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti previsti dalla legge.

8. L'esame dei documenti è gratuito.

CAPO II

Le associazioni

Art. 16

Ruolo e competenza delle associazioni

1. Il Comune privilegia l'associazionismo come forma fondamentale ed elementare di aggregazione della propria comunità.

2. Il Comune promuove e valorizza le varie forme di associazione e la loro partecipazione alle attività dell'amministrazione locale riconoscendo il loro apporto per la formazione del tessuto sociale.

Art. 17

Le associazioni territoriali

1. Le associazioni territoriali sono libere forme di aggregazione di cittadini che affrontano problematiche ed interessi circoscritti ad una parte del territorio comunale in quanto ad esso strettamente correlate.

2. Un rappresentante di ogni associazione territoriale può partecipare a tutte le consulte istituite, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

3. Forniscono parere consultivo su atti deliberativi fondamentali dell'amministrazione comunale, che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni del loro territorio, e precisamente: sul piano regolatore generale, sulle sue varianti e sui piani attuativi, sulla localizzazione e la realizzazione di spazi ed edifici pubblici destinati a servizi sociali, scolastici, sportivi, culturali, riguardanti il territorio dell'associazione.

4. Le associazioni territoriali possono presentare proposte, istanze, petizioni al sindaco, il quale le sottopone agli organi competenti. La risposta viene comunicata alla associazione territoriale proponente entro 45 giorni dalla data di presentazione.

5. Le associazioni territoriali seguono le disposizioni contenute nel successivo art. 18.

Art. 18

Albo delle associazioni

1. Presso l'ufficio diritti del cittadino è istituito e depositato l'albo delle associazioni che operano, senza fini di lucro, in collaborazione con l'amministrazione comunale, nel territorio del comune e a favore della comunità locale. All'albo sono iscritti di diritto il consiglio di circolo e i consigli di istituto, i comitati genitori e i consigli pastorali parrocchiali.

2. L'albo delle associazioni è aggiornato annualmente.

3. L'ufficio diritti del cittadino provvede alla registrazione nell'apposito albo delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento.

4. L'iscrizione all'albo è essenziale per il riconoscimento delle associazioni.

5. Il Comune promuove e favorisce la costituzione di consulte delle associazioni che abbiano finalità sociali comuni.

6. Le consulte rappresentano un momento privilegiato di consultazione volta a consentire la partecipazione alla vita del Comune, attraverso un confronto di idee, programmi e progetti, che facciano convergere le risorse disponibili verso obiettivi comuni.

CAPO III

Istituti di partecipazione

Art. 19

La partecipazione

1. La partecipazione dei cittadini può avvenire attraverso le associazioni che li rappresentano o attraverso l'azione diretta dei cittadini singoli o riuniti.

2. La partecipazione dei cittadini si realizza attraverso le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione, la consultazione popolare, il referendum, i comitati degli utenti, le consulte e il forum.

3. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto verrà adottato apposito regolamento per tutte le predette forme di partecipazione.

Art. 20

Le istanze

1. L'istanza può essere presentata da un singolo cittadino in forma scritta al sindaco o verbalmente all'ufficio dei diritti del cittadino che ne cura la stesura.

2. Su richiesta dell'interessato, l'ufficio dei diritti del cittadino segue l'esame dell'istanza e la risposta motivata è data dall'amministrazione comunale entro 30 giorni dalla data di arrivo dell'istanza stessa al protocollo.

Art. 21

Le petizioni

1. La petizione è presentata da un gruppo di cittadini in forma scritta e deve essere sottoscritta da tutti i presentanti.

2. La petizione viene esaminata dall'organo elettivo cui compete, per legge o per il presente statuto, l'adozione degli atti relativi e conseguenti, che provvederà a fornire risposta entro 60 gg. dalla data di arrivo della petizione stessa al protocollo.

Art. 22

Proposte di deliberazione

1. La proposta di deliberazione è presentata, secondo le modalità previste dal regolamento, da almeno 75 elettori e deve contenere il disposto deliberativo che si intende sottoporre agli organi competenti. Questi ultimi provvederanno a dare una risposta motivata in caso di mancato accoglimento o ad adottare l'atto entro 60 giorni dalla data di arrivo della proposta di deliberazione.

2. Non possono essere proposte deliberazioni attinenti materie già escluse per il referendum rilevate al successivo comma 6 dell’art. 24

Art. 23

La consultazione popolare

1. Il consiglio, la giunta e le associazioni possono promuovere forme di consultazione della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, su proposte che rivestono per gli stessi diretto interesse.

2. Per promuovere una consultazione popolare si dovrà presentare in forma scritta un piano particolareggiato al sindaco, dal quale risultino i tempi e gli obiettivi della consultazione.

3. La richiesta di consultazione popolare dovrà essere sottoposta entro 60 gg. all'approvazione del consiglio comunale, al quale, se promotrice è un'associazione, parteciperà con diritto di parola, un rappresentante.

4. La consultazione popolare può essere effettuata tramite l'indizione di assemblee, attraverso questionari e sondaggi, mezzi informatici e telematici. I risultati dovranno rendersi pubblici.

5. Gli elettori del Comune inoltre possono essere chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativi all'amministrazione e al funzionamento del Comune.

Art. 24

Referendum

1. Il referendum è disciplinato dal presente statuto e dal regolamento.

2. Il sindaco indice il referendum quando lo richieda il consiglio comunale, a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati, o quando lo richiedano 600 elettori del Comune secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.

3. La richiesta di referendum è presentata da almeno l'1% dei cittadini residenti nel Comune, i quali costituiscono con la presentazione della richiesta il comitato promotore. Il comitato promotore ha rilevanza istituzionale a livello locale; suo referente è il presidente o persona da lui designata.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione, il comitato dei garanti, formato dal difensore civico, dal segretario generale e da un giudice popolare estratto a sorte dall'albo, determina l'ammissibilità della richiesta di referendum. In questo periodo la richiesta può essere riformulata dal comitato promotore, per correggere eventuali errori formali o per renderla più chiara.

5. Dalla data in cui è comunicata al comitato promotore l'ammissibilità della proposta referendaria, inizia la raccolta delle firme, che dovranno essere presentate entro tre mesi.

6. I referendum e le consultazioni popolari devono riguardare materie di competenza locale. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
a) regolamenti che disciplinano l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) le dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
c) bilancio preventivo, tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) designazione e nomina di rappresentanti;
e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
f) argomenti sui quali sia già stato indetto referendum nell'ultimo triennio.

7. I referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali .

Art. 25

Comitati degli utenti

1. I comitati degli utenti sono composti dagli utenti di un servizio comunale.

2. La costituzione può essere promossa dall'amministrazione comunale o da almeno 10 utenti che ne presentino richiesta al sindaco quando presso il servizio stesso non risultino già costituiti comitati di gestione o simili organismi.

3. Il sindaco convocherà a tal fine entro 90 gg un'assemblea di tutti gli utenti del servizio interessato per procedere alla nomina del comitato.

4. La nomina sarà valida a condizione che all'assemblea, ove si tratti di un servizio di interesse generale per la collettività, partecipi il 5% degli utenti.

5. I comitati degli utenti dei servizi pubblici sono consultati in ordine ai programmi ed agli atti di indirizzo dell'amministrazione relativi alla gestione, alle verifiche e ai controlli sull'andamento dei servizi nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 26

Consulte

1. Le consulte raggruppano le associazioni con finalità sociali comuni od analoghe.

2. Sono istituite le consulte delle attività produttive, economiche e sindacali, dello sport e tempo libero, della cultura ed istruzione, delle attività sociali e del volontariato.

3. Alle consulte possono partecipare le associazioni iscritte all'albo e che abbiano un numero di associati residenti nel Comune non inferiore a nove.

4. Le consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni registrate nell'albo, con le modalità stabilite dal regolamento. Ciascuna consulta elegge nel proprio seno il presidente.

5. Il sindaco deve richiedere parere alle consulte competenti, prima della presentazione in consiglio comunale o in giunta di atti deliberativi riguardanti:
a) individuazione delle aree idonee ed approvazione di progetti di edilizia scolastica e di strutture a valenza sociale, sportiva e culturale;
b) istituzione, sostanziali modifiche gestionali o disattivazioni di servizi o di loro parti;
c) approvazione di progetti riguardanti la viabilità e i trasporti;
d) i regolamenti riguardanti le attività ed i servizi previsti al secondo comma.

6. Le consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro venti giorni dalla data in cui perviene loro la proposta di atto deliberativo. A tal fine i presidenti delle consulte possono richiedere, con congruo anticipo, al consiglio, che può facoltizzare o meno, di intervenire direttamente in tale sede per meglio illustrare la relazione.

7. Le consulte possono presentare al sindaco istanze, petizioni e proposte di deliberazione che vengono sottoposte all'esame dell'organo competente il quale provvederà nei termini previsti dagli artt. 20, 21 e 22.

Art. 27

Forum delle associazioni

1. Il forum è l'assemblea di tutte le associazioni iscritte all'albo. L'effettivo svolgimento della attività sociale nel territorio comunale è condizione essenziale per richiedere l'iscrizione all'albo e per ivi rimanere iscritti.

2 . Il sindaco deve richiedere parere scritto al forum delle associazioni in tema di bilancio comunale, piano regolatore generale e relative varianti generali, variazioni dello statuto comunale e dei regolamenti per quanto riguarda gli istituti di partecipazione, realizzazione di impianti produttivi che possono provocare elevati rischi ambientali.

Art. 28

Partecipazione dei singoli cittadini

1. Le consultazioni di cui al precedente art. 23 potranno essere gestite anche da società specializzate. I risultati finali delle consultazioni saranno resi pubblici.

2. Ogni cittadino può inoltrare all'ufficio dei diritti del cittadino critiche o suggerimenti scritti, circa il funzionamento dei servizi comunali, utilizzando l'apposito modulo a disposizione dei cittadini presso tale ufficio.

Art. 29

Partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è disciplinata dalle norme stabilite dalla legge n° 241/90 e da quelle previste dal presente statuto.

2. Ogni procedimento, iniziato d'ufficio o per istanza di parte, deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine stabilito per legge o per regolamento, o in mancanza, nel termine stabilito dall'amministrazione comunale per ciascun tipo di procedimento.

CAPO IV

Azione popolare

Art. 30

Azione popolare

1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I

Consiglio comunale

Art. 31

Organi del Comune

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta e il sindaco.

Art. 32

Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione, ed esercitare sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel programma amministrativo di mandato.

3. L'elezione e la composizione del consiglio comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei suoi componenti è stabilita dalla legge.
Il Comune di Fiorano Modenese si adopera al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 Aprile 1991, n. 125.

4. Il consiglio comunale di norma dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Le competenze del consiglio comunale sono stabilite dalla legge.

6. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale, dei gruppi e delle commissioni consiliari, ove non previsti dalla legge, sono disciplinati da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 33

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 34

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazioni di appositi emendamenti, alla proposta della giunta, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale in occasione della approvazione del consuntivo, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 35

Commissioni speciali di indagine

1. Il consiglio comunale nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità previste da apposito regolamento, può costituire commissioni speciali per fini di indagini, controllo, inchiesta, sull'attività dell'amministrazione, la cui presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 36

Presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio è eletto, in sede di prima convocazione, dalla stessa assemblea a maggioranza assoluta dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni da tenersi nel corso della stessa seduta.

2. Se il presidente del consiglio comunale non risulta eletto nella prima seduta consiliare, dopo la terza votazione, il sindaco convoca un'altra o altre sedute consiliari

da tenersi entro 7 giorni, con il medesimo o.d.g., fino ad intervenuta elezione del presidente da eleggersi questa volta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'elezione del presidente avviene mediante votazione segreta, su proposta nominativa formulata da un qualsiasi consigliere comunale. L'assemblea è presieduta dal consigliere anziano sino all'elezione del presidente del consiglio.

4. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un vicepresidente che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del presidente.

5. Il presidente del consiglio tutela le prerogative dei consiglieri e dei gruppi con particolare riguardo alla preventiva e completa informazione sulle questioni sottoposte alla discussione ed esercita i poteri di polizia della adunanza e quelli a lui assegnati dal regolamento.

6. Il consigliere anziano esercita comunque funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento sia del presidente del consiglio e sia del vicepresidente.

CAPO II

La giunta comunale

Art. 37

Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette assessori, tra cui un vicesindaco, nominati dal sindaco fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Nella giunta la rappresentanza di ciascun sesso deve essere pari almeno ad un terzo. Della nomina è data comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nelle discussioni senza diritto di voto.

Art. 38

Organizzazione della giunta

1. La giunta comunale è organo collegiale del comune. E' convocata con atto informale del sindaco, che la presiede. La seduta è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

2. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta e propone alla giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.

Art. 39

Attribuzioni della giunta

1. La giunta comunale collabora con il sindaco ed è organo esecutivo del comune.

2. Compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che per legge e per il presente statuto non siano riservati al consiglio comunale o al sindaco.

3. Approva i programmi esecutivi e i disegni attuativi degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

4. Definisce, nell'ambito degli obiettivi fissati dal consiglio comunale, le risorse umane e finanziarie da assegnare alle unità organizzative incaricate dell'attuazione dei programmi, e i tempi entro cui la struttura amministrativa deve realizzare le azioni programmate.

5. Acquisisce periodicamente le informazioni che, il segretario generale, i responsabili di settore ed i responsabili dei servizi, sono tenuti a fornire alla giunta nei tempi stabiliti per verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e progetti, e sul corretto ed efficace ed efficiente uso delle risorse assegnate alle unità amministrative.

6. Approva i criteri e le metodologie per il controllo della produttività e per il controllo interno di gestione.

7. Concede sovvenzioni, contributi, sussidi non ordinari e non obbligatori in conformità ai criteri generali fissati dal consiglio comunale.

8. Esamina le istanze, le petizioni e le proposte di persone singole o di associazioni, per le quali la competenza a provvedere sia attribuita alla giunta dal presente statuto.

Art. 40

Adunanze e deliberazioni

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno. In caso di assenza od impedimento del sindaco vi provvede il vicesindaco o l'assessore più anziano d'età.

2. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le votazioni sono palesi, in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute della giunta, senza diritto di voto, i revisori dei conti, i responsabili di settore, i capigruppo, il presidente del forum delle associazioni, i presidenti delle istituzioni e delle aziende, nonché altri che il sindaco ritenga opportuno invitare in relazione all'argomento da trattare.

5. Il segretario generale, o in caso di sua assenza o impedimento il vicesegretario, partecipa alle riunioni della giunta e redige il verbale dell'adunanza. Il segretario

generale o chi lo sostituisce può intervenire nella discussione per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai responsabili di settore o di servizio.

6. Le delibere di giunta in originale sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario generale, o da chi legittimamente li sostituisce.

7. Ai componenti la giunta è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune.

Art. 41

Durata in carica della giunta - surrogazioni

1. Il sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione, dimissioni, impedimento permanente del sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il vicesindaco. La giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il sindaco ne assume le funzioni o può attribuire le funzioni ad altro assessore.

4. Il sindaco provvede, ove lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al consiglio, alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati, o cessati dall'ufficio per altra causa.

5. L'assessore può essere revocato con motivata comunicazione al consiglio dal sindaco, quando non osservi le linee di indirizzo politico-amministrative, o non svolga attività coerente con il programma amministrativo di mandato o per altri gravi motivi.

Art. 42

Mozione di sfiducia

1. La giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al consiglio comunale.

2. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta della giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia espressa con voto palese della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione

5. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. Il sindaco e gli assessori uscenti possono, far parte, salvo quanto disposto dall'art. 51, 2° e 3° comma del T.U. n. 267/2000 della nuova giunta.

Art. 43

Dimissioni del sindaco

1. Le dimissioni del sindaco presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente art. 41, comma 2°, trascorso il termine di 20 gg. dalla loro presentazione al consiglio

2. La giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova.

CAPO III

Il sindaco

Art. 44

Funzioni del sindaco

1. Il sindaco è organo monocratico del comune, è capo dell'amministrazione comunale e la rappresenta.

2. Il sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali che non siano attribuiti ad altro organo da una norma espressa.

Art. 45

Competenze

1. Il sindaco rappresenta l'ente, promuove ed assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale ed in genere dell'attività politico-amministrativa del comune, secondo il programma amministrativo di mandato approvato dal consiglio comunale.

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Convoca e presiede la giunta comunale, fissando gli argomenti all'ordine del giorno, sulla base anche delle proposte pervenute dagli altri soggetti o organi competenti.

4. Provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alle nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nelle forme e nei termini di cui all'art. 50, comma 9°, del T.U. 267/2000.

5. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, e attribuisce gli incarichi di direzione a tempo determinato di cui agli artt. 109 e 110 del T.U. 267/2000 in conformità alle norme previste nel presente statuto e nel regolamento, sentito il parere del segretario generale.

6. Promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio, sia nella forma di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse per la comunità locale.

7. Comunica al consiglio comunale motivandola, la revoca e la sostituzione degli assessori.

8. Coordina e stabilisce, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territoriali competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

9. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, sulla base delle norme regolamentari.

10. Assume l'iniziativa, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, e partecipa alle conferenze degli accordi di programma; provvede con le azioni necessarie a dare esecuzione agli accordi.

11. Ha la rappresentanza legale dell'ente e rappresenta il Comune in giudizio promovendo e resistendo alle liti, con possibilità di delega, anche di carattere generale, della rappresentanza ad assessori o dirigenti avuto riguardo alla natura politico-istituzionale ovvero gestionale degli atti da compiersi.

12. Conclude, in applicazione della legge 241/90, sentiti i responsabili dei settori ed i responsabili dei servizi, eventuali accordi con soggetti privati interessati al provvedimento onde determinarne il contenuto discrezionale definitivo, ciò anche in sostituzione di atti esecutivi.

13. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti ed emana istruzioni e direttive per indirizzare l'azione gestionale amministrativa dell'apparato amministrativo.

14. Adotta le ordinanze per l'osservanza delle norme contenute nelle leggi e nei regolamenti ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalle norme vigenti in caso di inosservanza.

15. Concede il patrocinio dell'amministrazione comunale a manifestazioni e iniziative culturali, sportive o di altro genere, non attribuito ad altri organi.

16. Indice le consultazioni popolari ed i referendum secondo le modalità previste dai regolamenti.

Art. 46

Sovrintendenza al funzionamento dei servizi e uffici comunali

1. Il sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'esecuzione degli atti.

2. A tale scopo impartisce direttive al segretario generale ai responsabili di settore e ai responsabili di servizio in modo da assicurare la rispondenza dell'attività agli obiettivi indicati dal consiglio comunale in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale. Verifica, nelle forme ritenute più adeguate, la rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati al programma dell'amministrazione.

Art. 47

Sostituzione

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del sindaco, le sue funzioni sono esercitate da un assessore specificamente delegato in qualità di vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento anche del vicesindaco, le funzioni vicarie sono esercitate dall'assessore più anziano d'età.

CAPO IV

art. 47 bis

Cause di incompatibilità ed ineleggibilità degli amministratori comunali

1. Le cause di incompatibilità o di ineleggibilità degli amministratori locali sono stabilite dalla legge.
2. Per attuare il coordinamento delle funzioni e l'espletamento del mandato elettivo locale, gli amministratori di società costituite o partecipate dall'ente locale ed aventi per oggetto l'assunzione e gestione di partecipazioni in società che erogano servizi pubblici e servizi di pubblica utilità, ovvero l'espletamento di compiti amministrativi delegati – in virtù di norme di legge – dall'ente locale, sono scelti fra gli amministratori dell'ente locale .
3. Le fattispecie indicate al precedente comma, relative a forme di organizzazione dell'ente locale, sono previste anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

Forme di gestione

Art. 48

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici comunali secondo le indicazioni del consiglio comunale.

3. Spetta al consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentino nella comunità e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza del consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto .

4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipazione, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

6. Il Comune si impegna a rendere possibile il perseguimento di una rappresentanza paritaria dei sessi negli organi collegiali di Enti, Aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dal Comune stesso.

Art. 49

Forme di gestione

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia,
b) in concessione a terzi,
c) a mezzo di azienda speciale,
d) a mezzo di istituzione,
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale,
f) a mezzo di consorzio,
g) a mezzo di convenzioni con altri enti locali territoriali,
h) tramite accordi di programma.

2. La scelta della forma di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La scelta della forma di gestione deve essere, comunque, improntata ai criteri dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 50

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di una azienda speciale o di altre forme di gestione.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 51

La concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza ed efficienza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli all'ente.

Art. 52

La società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedano organizzazione imprenditoriale, il Comune promuove la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, ovvero assume partecipazioni in analoghe società costituite per iniziativa di altri enti.

2. Il Comune di Fiorano può anche promuovere, con motivata deliberazione, la costituzione di società per azioni con propria partecipazione minoritaria, a norma dell’art. 12 della Legge n. 498/1992, come disciplinata dal relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 533/1996

3. Il Comune ha facoltà di costituire dette società per la gestione di servizi già altrimenti condotti.

4. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società o alla adesione a società già esistente, e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa; approva altresì uno schema di convenzione da stipularsi con la medesima, eventualmente dopo la sua costituzione, qualora essa non sia ancora venuta ad esistenza; conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

5. La convenzione di cui al comma precedente deve disciplinare i rapporti economici e finanziari, le condizioni generali e particolari di gestione e le forme di consultazione periodica, di raccordo e di collegamento fra le società stesse ed il Comune.

6. Il sindaco o suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. L'eventuale trasferimento alla società ovvero l'impiego da parte sua di personale dipendente dal Comune o di beni del comune deve essere regolato da appositi patti.

CAPO II

Istituzione

Art. 53

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale il consiglio comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato dall'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il consiglio comunale con la delibera di costituzione dell'istituzione adotta gli adempimenti seguenti:
a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili, ed il capitale finanziario;
b) approva un apposito regolamento per la gestione dell'istituzione e per la contabilità;
c) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento dell'istituzione e per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi.
d) determina le modalità con cui deve essere esercitata la funzione di vigilanza del Comune sull'istituzione.

4. Il Comune provvede alla copertura di eventuali oneri sociali.

Art. 54

Struttura e funzionamento delle istituzioni

1. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

3. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

4. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

5. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

CAPO III

Azienda speciale

Art. 55

Azienda speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, ed è tenuta a svolgere la propria attività secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ivi compresi i trasferimenti.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto, approvato dal consiglio comunale, e da propri regolamenti interni, approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Art. 56

Struttura e funzionamento delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. n. 2578/1925 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluiriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato .

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal consiglio comunale.

CAPO IV

Forme associate e di cooperazione accordi di programma

Art. 57

Le convenzioni

1. Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione con altri comuni e/o province in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. Ciò al fine di garantire il coordinato svolgimento di attività ed omogenei indirizzi di governo all'interno del territorio degli enti sottoscrittori, o il perseguimento di obiettivi di comune interesse, a vantaggio delle comunità rappresentate, da formalizzarsi in apposite convenzioni.

2. Le convenzioni sottoscritte volontariamente si informano ai principi di convergenza di interessi fra le parti contraenti, nonché all'efficienza, efficacia ed economicità delle attività amministrative e/o dei servizi per i quali si dia luogo all'accordo di collaborazione.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie

Art. 58

I consorzi

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi configurabili a dimensione sovracomunale, può aderire a consorzi da costituirsi tra comuni e tra comuni e le province ai sensi dell'art. 31 del T.U. n. 267/2000.

2. L'adesione è subordinata alla dimostrazione dei motivi di generale interesse e degli aspetti di convenienza per la comunità locale.

3. Ferme restando le garanzie da prevedersi con la convenzione di cui al successivo comma 4, ogni ente aderente trasferisce al consorzio la titolarità dei servizi gestiti in forma associata.

4. L'ordinamento del consorzio è demandato allo statuto consortile, che deve essere preventivamente approvato dai consigli di tutti gli enti locali aderenti, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, unitamente alla convenzione di cui all'art. 31 comma 2. del T.U. n. 267/2000.

5. Tale convenzione da stipularsi fra gli enti locali aderenti al consorzio, deve contenere:
a) le finalità e gli obiettivi del costituendo consorzio;
b) la sua durata;
c) i servizi da gestire in forma associata;
d) i rapporti finanziari e patrimoniali insorgenti, con particolare riferimento ai criteri di valutazione di eventuale capitale da conferirsi in natura;
e) i reciproci obblighi e garanzie;
f) le singole quote di partecipazione;

g) le modalità di reciproca consultazione tra il consorzio e i suoi organi e gli enti aderenti;
h) i tempi e le modalità di trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio;
i) le modalità e le forme di recesso, con particolare riferimento all'ipotesi che la forma gestionale associativa venga a perdere di convenienza e/o di utilità per il Comune;

6. L'eventuale utilizzazione e trasferimento del personale già impiegato nelle gestioni dirette del Comune sono regolati da appositi patti.

7. Il comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da suo delegato, con funzione vicaria stabile.

Art. 59

Accordi di programma

1. Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art. 34 del T.U. n. 267/2000.

2. L'accordo di programma definisce le modalità del coordinamento, i tempi di attuazione, i rapporti finanziari, ed ogni connesso adempimento, ivi compresi i procedimenti di arbitrato e gli eventuali interventi surrogatori in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

Principi e criteri generali

Art. 60

Principi organizzativi

1. L'ordinamento dei servizi e degli uffici si fonda sulla distinzione dei ruoli e delle competenze fissato dal T.U. n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 29/1993 e loro successive modifiche, secondo cui, gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresa la responsabilità della gestione e dei relativi risultati, spettano al segretario generale e/o al direttore generale, e ai responsabili di settore, che la esercitano avvalendosi dei responsabili di servizio.

2. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, secondo il principio di professionalità e di responsabilità, ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia, insieme ai criteri di speditezza e rispondenza al pubblico interesse, dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati standard di produttività.

3. L'ordinamento dei servizi e degli uffici si fonda sul metodo del lavoro per obiettivi e per programmi, con l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle unità operative incaricate dell'attuazione, sia per le attività ordinarie, che per i progetti di sviluppo e di investimento e con l'indicazione del periodo di tempo entro cui realizzare le azioni previste e con opportuni indicatori di verifica. A tal fine il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti anche tramite diffusione delle opportune tecniche gestionali.

4. L'ordinamento dei servizi e degli uffici è costituito, nel rispetto dei principi sopra indicati, secondo una struttura organizzativa flessibile che, nel rispetto delle categorie e dei profili professionali dei dipendenti nonché della loro professionalità acquisita, sia in grado di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale, ai piani operativi stabiliti dalla giunta, alle esigenze dei cittadini e degli utenti.

5. Il Comune riconosce il ruolo delle organizzazioni e delle confederazioni sindacali e valorizza il loro contributo alla definizione dei criteri di organizzazione del lavoro e di valorizzazione delle risorse umane in termini di professionalità e partecipazione.

Art. 61

Compiti e funzioni

1. Le strutture operative del Comune e i dipendenti comunali sono al servizio del cittadino.

2. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 89 e 112 del T.U. n. 267/2000, l'amministrazione comunale svolge i propri compiti e funzioni attraverso strutture operative, come meglio sotto definite, dotate di competenze sia interne che esterne, adeguate e definite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

3. Il segretario generale, il direttore generale, i responsabili dei settori, ed i responsabili dei servizi hanno la responsabilità dell'attuazione dei programmi e dell'efficiente uso delle risorse attribuite, secondo i relativi ambiti decisionali, con autonomia nella gestione del personale e delle risorse di competenza.

Art. 62

Strutture operative

1. La struttura organizzativa del Comune di Fiorano Modenese deve articolarsi in unità organizzative che potranno essere di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e/o affini, finalizzate all'autonomo svolgimento di attività strumentali, finali o di supporto, per l'assolvimento di compiti istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi politici.

2. Il Settore costituisce l'unità organizzativa di massima dimensione. Ogni settore può comprendere più unità di dimensioni intermedie, denominate servizi, eventualmente suddivisi in più unità operative, definite uffici.

3. Le strutture operative si ispirano ai seguenti principi:

a) articolazione dei servizi per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e strumentali o di supporto;
b) collegamento dell'attività dei vari servizi attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche nonché con quelli del lavoro privato;
e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
f) flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane anche a mezzo di processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno della amministrazione.

4. I servizi, appartenenti alla stessa area di attività o funzionalmente collegati sono raggruppati in settori secondo criteri di coordinamento gestionale ed economico o di omogeneità ovvero di integrazione tecnica. Ai settori è preposto con provvedimento del sindaco un responsabile incaricato, individuato tra i responsabili di servizio di ruolo a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 109 del T.U. n. 267/2000 o mediante specifico rapporto costituito ex art. 110, commi 1, 2, 6, del T.U. n. 267/2000, ovvero ex art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di nomina dei responsabili di settore sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. E' demandata al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la individuazione definitiva dei settori e l'articolazione degli stessi.

Art. 63

Direzione generale

1. Può essere attivata la funzione di direzione generale, cui è affidata, nel rispetto dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000, la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell'ente. Nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune a tale funzione è affidata la predisposizione di direttive e l'adozione di provvedimenti organizzativi per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi.

2. La direzione generale è affidata alla responsabilità del direttore generale. L'incarico di direttore generale è attribuito dal sindaco, a tempo determinato e rinnovabile, al segretario generale, o a funzionario di ruolo di adeguata qualifica funzionale, o a soggetti incaricati con contratto di diritto privato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera dirigenziale. In quest'ultimo caso il sindaco attribuisce tali funzioni nel rispetto delle norme vigenti in materia di incarichi ad esterni e previa apposita deliberazione dell'organo competente. La durata di tali attribuzioni non può, comunque, superare il termine di mandato del sindaco.

Quando l'incarico è attribuito ad un soggetto di ruolo o assunto con contratto, i rapporti con il segretario generale, i responsabili di settore e responsabili di servizio sono definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 64

Copertura di posti di responsabile di servizio, di qualifiche direttive o di alta specializzazione

1. Per comprovate esigenze, la copertura di posti di responsabile di settore, di responsabile di servizio, di qualifiche direttive o di alta specializzazione può avvenire con deliberazione motivata mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti d'accesso richiesti dalla categoria da ricoprire e fatta salva di norma la selezione pubblica.

2. L'instaurazione dei rapporti di cui al comma 1 può avvenire, oltre che con modalità di selezione pubblica, mediante costituzione diretta attraverso un provvedimento del sindaco, su proposta della giunta o sentita la stessa, con determinazione del trattamento economico riferito al regime retributivo dei contratti di diritto privato secondo i parametri correnti per la professionalità richiesta.

Art. 65

Collegio di direzione

1. L'attività di coordinamento è affidata al segretario generale e/o al direttore generale ed ai responsabili di settore, per quanto di rispettiva competenza.

2. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del coordinamento fra i vari settori ed i vari servizi è istituito il collegio di direzione.

3. Il collegio di direzione è convocato e presieduto dal segretario generale e/o dal direttore generale, o dal vicesegretario, e si riunisce periodicamente di propria iniziativa o su sollecitazione del sindaco.

4. Compito del collegio di direzione è di pianificare, raccordare e garantire le attività, assicurando la massima integrazione e coerenza nell'azione amministrativa e di gestione dei servizi e degli uffici comunali.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede precise modalità di composizione, convocazione, di funzionamento del collegio di direzione, le modalità di ratifica delle decisioni e le modalità di partecipazione di responsabili di servizio quando vengano affrontati problemi di loro competenza.

Art. 66

Direzione politica e direzione amministrativa

1. Gli organi di governo del Comune di Fiorano Modenese nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti necessari, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. I responsabili di settore provvedono alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria mediante l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, di organizzazione e di gestione delle risorse umane e strumentali, ed esercitano autonomi poteri di spesa e di controllo.
I responsabili di settore sono direttamente responsabili, degli aspetti gestionali dell'attività amministrativa e dei relativi risultati, sono responsabili, in particolare, dell'ordinato utilizzo dei fondi e delle altre risorse a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'amministrazione e nel rispetto dei criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.

3. Il principio della ripartizione dei poteri tra direzione politica e direzione amministrativa, come sanciti dalla legge e dallo statuto, implica, di conseguenza, che i poteri di direzione amministrativa sono di competenza dei responsabili di settore: la relativa titolarità comprende la facoltà dell'esercizio, da parte dei responsabili di settore stessi del potere, di ordine generale, di delega a soggetti che esercitino funzioni immediatamente inferiori a quelle del responsabile di settore delegante.
La delega può essere generale, per tutte le funzioni esercitate dal responsabile di settore, in caso di assenza o impedimento dello stesso od anche per specifici atti o adempimenti, a discrezione del responsabile di settore.
Non è consentita la delega generale a tempo indeterminato.

4. L'attività gestionale dei responsabili di settore si svolge e si conforma alle linee e agli indirizzi di programmazione e alle risorse annualmente individuate e loro assegnate con atto formale della giunta.

5. Tempi e modalità di assegnazione degli obiettivi e del budget sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 67

Controlli interni

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico – gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Art. 68

Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Nel rispetto dei criteri e dei principi tutti stabiliti dall'art. 89 T.U. n. 267/2000 nel presente titolo, la giunta comunale disciplina con apposito regolamento l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, e determina in particolare:

a) l'articolazione e le modalità di revisione e gestione della struttura organizzativa del Comune;
b) la consistenza della dotazione organica complessiva e le procedure per la sua dinamica revisione;
c) le modalità di funzionamento degli uffici e di attribuzione degli incarichi di responsabilità;
d) le posizioni e le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato ex art. 110, commi 1, 2 e 6, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) le modalità di accesso, di organizzazione e di gestione delle risorse umane.

2. Il regolamento disciplina i rapporti tra direttore generale, segretario generale e responsabili di settore, le competenze e le attribuzioni di ciascuno, nonché le competenze e le modalità di funzionamento del collegio di direzione.

3. Il regolamento da adottarsi dalla giunta nel rispetto dei criteri generali indicati, costituisce disciplina attuativa e di dettaglio anche per quanto nel presente statuto non specificamente disciplinato.

Art. 69

Patrocinio legale e disposizioni assicurative

1. Il comune assicura ai dipendenti comunali l'assistenza prevista dall'art. 67 del D.P.R. 268 del 13.5.1987.

2. Il Comune assicura il sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario, i responsabili di settore ed i responsabili dei servizi contro i rischi conseguenti l'espletamento del loro mandato e contro i rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di loro competenza.

CAPO II

Segretario generale

Art. 70

Segretario generale e vicesegretario generale

1. Il segretario generale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitigli dal sindaco.

2. Il segretario generale, ove non sia stato nominato il direttore generale, e nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alle proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Cura la redazione dei verbali delle adunanze.

4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un vicesegretario generale, per lo svolgimento di compiti sussidiari strumentali, complementari e di ausilio del segretario generale, anche per specifici settori di attività, serie di atti o tipi di procedure, nonché per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I

Il sistema di bilancio

Art. 71

Autonomia finanziaria

1. Il Comune, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria assicurata da risorse proprie e da trasferimenti statali e regionali.

2. La potestà impositiva del Comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle leggi della Repubblica italiana ed ai principi dettati dalla L. 212/2000.

3. Il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui assicura lo svolgimento e l'erogazione.

4. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, può prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Art. 72

Il sistema di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

2. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune, e sono volti a conseguire il massimo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità nella gestione delle attività e dei servizi, e nella valorizzazione del patrimonio.

Art. 73

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio annuale di previsione riflette il programma politico-amministrativo esplicitamente formulato per l'anno a cui il bilancio si riferisce.

2. Nella formulazione del bilancio, nonché nella sua gestione sono osservati i principi di annualità, pubblicità, veridicità, universalità, unità, integrità, equilibrio economico e pareggio finanziario.

3. La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio annuale e il piano degli investimenti, predisposti dalla giunta comunale, con il concorso propositivo dei responsabili di settore e dei responsabili di servizio per le rispettive competenze ed attribuzioni, di norma, sono presentati al consiglio comunale entro il 30 novembre nei modi previsti dal regolamento di contabilità, fatte salve diverse disposizioni di legge.

4. La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del bilancio del Comune ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti.

5. La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalla relazione finanziaria e dalle relazioni programmatiche di settore, con analisi per aree, programmi e progetti.

6. Il consiglio comunale, dopo l'esame degli schemi di bilancio di cui al comma 1 da parte delle commissioni consiliari e previa consultazione delle associazioni riunite nelle consulte e nel forum delle associazioni, di norma salvo diverse disposizioni di legge approva, entro il 31 dicembre, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio annuale e il bilancio pluriennale.

7. La relazione revisionale e programmatica è redatta in modo da assicurare il massimo di leggibilità in rapporto all'insieme delle attività e ai programmi, ai progetti, ai servizi e agli obiettivi.

Art. 74

Il bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale ha carattere autorizzatorio, osserva i principi del bilancio annuale ed è di durata pari a quello della Regione, contiene le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo considerato in relazione alla legislazione vigente ed agli effetti degli interventi e provvedimenti individuati e programmati nell'esercizio dell'autonomia finanziaria del Comune.

2. Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa - finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.

3. Qualsiasi integrazione del bilancio pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o da deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dalla individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 75

La gestione del bilancio

1. Nel rispetto dei principi contabili, il bilancio è redatto secondo criteri idonei ad assicurare la più ampia possibilità di decisione, in coerenza con gli obiettivi programmatici.

2. La gestione del bilancio di previsione avviene secondo quanto previsto dalle leggi e dal regolamento di contabilità.

Art. 76

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è redatto nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti .

2. Il conto del patrimonio, redatto nelle forme previste dalla legge evidenzia la consistenza delle attività e delle passività, nonché le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio.

Art. 77

Regolamento di contabilità

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i modi e le forme delle rilevazioni contabili e di ogni operazione economico-finanziaria rilevante. In particolare il regolamento disciplina le procedure di controllo sull'equilibrio finanziario, la gestione delle entrate e delle uscite, la gestione della cassa e dei rapporti con il tesoriere, la tenuta della contabilità fiscale, l'attività ispettiva e di vigilanza, il controllo di gestione e la revisione.

2. Il regolamento disciplina, altresì, i criteri per l'amministrazione dei beni e la tenuta dell'inventario; i criteri per la valutazione del valore dei beni e delle sue variazioni; le forme e i modi di carico e scarico dei beni; le procedure di consegna e di affidamento dei beni e le relative responsabilità.

CAPO II

La revisione dei conti

Art. 78

Collegio dei revisori

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è svolta dal collegio dei revisori dei conti previsto dall'art. 234 del T.U. n. 267/2000, mediante un'attività rivolta sia alla verifica dei risultati gestionali complessivi che di singole realtà organizzative.

2. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri.

3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

4. Non possono essere nominati revisori dei conti i dipendenti dell'ente, nonché i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o durante quello immediatamente precedente. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente e con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

5. Le proposte di scelta dei revisori non possono essere discusse e deliberate dal consiglio comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti e adeguatamente motivate in relazione ai requisiti professionali.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accedere agli atti e documenti dell'ente e di avvalersi delle strumentazioni contabili e procedurali anche informatizzate del Comune.

7. Hanno, inoltre, facoltà di disporre l'audizione del segretario generale, dei responsabili di settore, dei responsabili di servizio, del sindaco e della giunta.

8. Ai revisori viene inviato l'ordine del giorno di convocazione del consiglio comunale. I revisori, previo avviso al sindaco, hanno facoltà di partecipare a sedute del consiglio comunale per riferire su specifici problemi.

Art. 79

Attività di controllo del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità a quanto stabilito dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 80

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate da consiglio comunale con le procedure stabilite dall'art.6 commi 4 e 5, del T.U. n. 267/2000.

2. Il consiglio comunale provvede, ove si renda necessario, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore di leggi di principi in materia di ordinamento delle autonomie locali e di disciplina dell’esercizio di funzioni, ad adeguare il presente statuto.

3. Un'iniziativa di modifica statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata prima di un anno

4. Ogni proposta di modifica dello statuto è soggetta a parere obbligatorio del forum delle associazioni sulle parti di sua competenza.

5. Ai fini del presente statuto sono equiparati ai cittadini italiani, i residenti di nazionalità non italiana nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 81

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito dei visti di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Il segretario generale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Art. 82

Disciplina transitoria

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo compatibili.